



Settore
Tecnico

Regolamento Scuole di Motociclismo della Federazione Motociclistica Italiana

Approvato con deliberazione n. 519 assunta dal Consiglio Federale n. 17 del 22-23 giugno 2012 e successivamente modificato con provvedimento n. 384 assunto in sede di riunione di Consiglio Federale n. 13 del 6 febbraio 2015.



Art.1 – Definizione e classificazione delle Scuole di Motociclismo (SdM)

- 1.1.1** Le Scuole di Motociclismo sono strutture permanenti o itineranti riconosciute dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) nelle quali viene organizzata e svolta attività formativa indirizzata all'insegnamento delle tecniche motociclistiche.
- 1.2** Le Scuole di Motociclismo possono essere di due Categorie:
a) Scuole Federali (emanazione diretta della FMI)
b) Scuole Certificate (valutazione di idoneità della FMI)
- 1.3** Per ogni Categoria le SdM possono essere di due Tipologie:
a) Scuole Sportive (Scuole di Avviamento, Scuole di Specialità Sportiva)
b) Scuole di Guida (Scuole di Avviamento alla Guida, Scuole di Guida Sicura, Scuole di Guida Sicura su Strada, Scuole di Guida Veloce)
- 1.4** Le Scuole di Motociclismo FMI possono denominarsi:
- Scuola Sportiva Motociclistica Federale
 - Scuola Sportiva Motociclistica Certificata
 - Scuola di Guida Motociclistica Federale
 - Scuola di Guida Motociclistica Certificata
- Le SdM potranno presentarsi con proprie denominazioni ma sempre nel rispetto di quelle regolamentari e previa ufficiale approvazione del Settore Tecnico.
- 1.5** Le Tipologie Formative delle Scuole di Motociclismo sono le seguenti:
a) "Attività Istituzionale": Formazione Tecnico Sportiva di Base per gli Iscritti alla Scuola possessori di Tessera FMI
b) "Corsi Teorico Pratici": Corsi di Formazione Tecnico Sportiva per Licenziati/Tesserati/Non Tesserati autorizzati con Nulla Osta specifico
c) "Formazione Agonisti": Formazione Tecnico Sportiva per possessori di Licenza o Tessera Sportiva FMI
- 1.6** Il riconoscimento, l'organizzazione e il controllo delle Scuole di Motociclismo sono di competenza del Settore Tecnico Federale.

Art.2 – Riconoscimento dello status di Scuola di Motociclismo

- 2.1** Per la Categoria "Scuola Federale" lo status viene riconosciuto d'ufficio da parte del Settore Tecnico visto il rapporto organico con la FMI.
- 2.2** Per la categoria "Scuola Certificata" lo status viene riconosciuto attraverso:
a) specifica richiesta dell'organizzatore anche attraverso accordi e partnership con la Federazione Motociclistica Italiana;
b) valutazione della Commissione Tecnica SdM;
c) rilascio della certificazione da parte del Settore Tecnico Federale.



- 2.3** Per ottenere lo status di Scuola di Motociclismo l'organizzatore deve far pervenire all'Ufficio del Settore Tecnico la domanda correlata dalle seguenti informazioni:
- Personalità giuridica dell'organizzatore
 - Categoria della Scuola
 - Tipologia della Scuola
 - Località e struttura della sede dell'attività
 - Rapporto con la sede o con le strutture ospitanti (contratto di proprietà, contratto di locazione, convenzioni, accordi, ecc.)
 - Nome del Tecnico Sportivo Federale indicato quale "Responsabile Didattico"
 - Eventuali altri componenti dello Staff Didattico (Tecnici Sportivi Federali, Istruttori di Guida, Collaboratori Scientifici, ecc.)
 - Programma dettagliato e descrizione approfondita dei contenuti formativi approvati e sottoscritti dal Tecnico Sportivo Federale "Responsabile Didattico"
 - Quota di partecipazione ai corsi ed eventuali servizi previsti per i partecipanti
 - Copia della quota di Iscrizione nell'Albo delle Scuole di Motociclismo FMI
- 2.4** Ai fini del riconoscimento dello status di Scuola di Motociclismo, il Settore Tecnico deciderà sull'idoneità o meno della struttura a suo insindacabile giudizio e a seguito di opportune verifiche sul posto effettuate da Tecnici Ispettori costituenti la Commissione Tecnica SdM.

Art.3 – Requisiti Base e Requisiti Specifici delle Scuole Federali di Motociclismo

- 3.1** I Requisiti Base per ottenere lo status di Scuole di Motociclismo sono:
- Principi didattici del Settore Tecnico
 - Metodologia e Programma approvato dal Settore Tecnico
 - Tecnico Sportivo Federale Responsabile della Didattica
 - Età prevista dei partecipanti: non al di sotto dei 6 anni compiuti
- 3.2** I Requisiti Specifici per ottenere lo status di Scuole di Motociclismo sono quelli relativi al Luogo di svolgimento e alla Struttura ospitante.
- 3.3** I Requisiti Specifici del Luogo di svolgimento delle Scuole Sportive sono:
- Scuole di Avviamento: nulla osta del Settore Tecnico
 - Scuole di Velocità: circuito omologato
 - Scuole di Motocross: circuito omologato 4° categoria minimo
 - Scuole di Enduro: nulla osta del Settore Tecnico
 - Scuole di Trial: nulla osta del Settore Tecnico
 - Scuole di Speedway: circuito omologato
- 3.4** I Requisiti Specifici del Luogo di svolgimento delle Scuole di Guida sono:
- Scuole di Avviamento: nulla osta del Settore Tecnico
 - Scuole di Guida Sicura: nulla osta del Settore Tecnico



3.5 I Requisiti Specifici relativi alla Struttura riguardano i seguenti elementi valutati dai Tecnici Ispettori preposti al controllo:

- Servizi igienici
- Rispetto ambientale
- Aula didattica
- Ufficio di Segreteria
- Area lavaggio moto (scuole sportive)
- Area parcheggio
- Fruibilità di acqua potabile e corrente elettrica
- Pronto soccorso

Art.4 – Attività delle Scuole di Motociclismo

4.1 Le attività previste dalle SdM sono riconducibili alla loro tipologia e alla presenza di personale docente formato dal Settore Tecnico e iscritto in specifici Albi Tecnici.

4.2 Le attività delle SdM per Tipologia sono:

a) Scuola Sportiva di Motociclismo

- Corsi di avviamento all'attività di una specialità sportiva motociclistica
- Corsi di formazione tecnica per la pratica agonistica di una specialità sportiva motociclistica

b) Scuola di Guida Motociclistica

- Corsi di avviamento e perfezionamento della guida motociclistica
- Corsi di guida sicura
- Corsi di guida veloce

4.3 La qualifica tecnica adatta alle Scuole Sportive di Motociclismo è quella dei Tecnici Sportivi Federali riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento della pratica sportiva agonistica delle specialità motociclistiche federali con le competenze di Tecnico di Guida o di Preparatore Atletico.

I Tecnici Sportivi hanno abilitazioni formative relative al loro livello:

- Tecnico Sportivo Federale di 1° livello: livello di ingresso che forma i principianti alla carriera tecnica per lo più in qualità di tirocinanti a livello teorico e pratico. Le attività formative sono svolte prevalentemente sotto la guida o supervisione di un tecnico esperto o di un referente tecnico federale. Requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica di base è il possedere un Curriculum Sportivo di Rilievo (o Crediti Tecnici per Abilità Personali equipollenti) per i Tecnici di Guida, il Diploma I.S.E.F. o Laurea in Scienze Motorie per i Preparatori Atletici.
- Tecnico Sportivo Federale di 2° livello: è la prima qualifica operativa autonoma e richiede le competenze tecniche e sportive necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale.
- Tecnico Sportivo Federale di 3° livello: è la qualifica che identifica una



figura tecnica in grado di coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o internazionale. La qualifica abilita ad allenare squadre federali e a seguire atleti di interesse nazionale. A livello europeo questo livello viene utilizzato quale parametro di riferimento.

- **Tecnico Sportivo Federale di 4° livello**: è la qualifica che individua allenatori tecnici di elevata competenza capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team o squadre complesse in contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento: Direttore Tecnico, Commissario Tecnico, Responsabile di Squadre Nazionali, Responsabile di Settore, Direttore di Attività Giovanile, ecc..

4.4 La categoria tecnica specifica per le *Scuole di Guida Motociclistica* sono gli Istruttori di Guida riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento della guida motociclistica in sicurezza su pista, in aree attrezzate chiuse alla circolazione stradale, su strada e fuoristrada.

Gli Istruttori di Guida FMI possono essere:

- **Istruttori di Guida Motociclistica (IGM)** che sono abilitati ad effettuare le seguenti attività formative:
 - a) in aree chiuse alla circolazione stradale (tranne la pista dei circuiti):
 - Avviamento alla guida del motociclo
 - Guida Sicura
 - b) in aree aperte alla circolazione stradale:
 - Corsi base di guida sicura, della durata massima di un giorno.

Durante il corso, il programma didattico può essere destinato ad attività pratica su strada per un massimo di 1/3 del tempo, mentre la restante parte può essere composta per 2/3 da lezione teorica in aula oppure per 1/3 da teoria in aula ed il restante 1/3 da attività pratica in area privata. Un istruttore può dedicarsi contemporaneamente al massimo 3-4 persone.

Gli Istruttori di Guida Motociclistica *non* sono abilitati a effettuare:

 - Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
 - Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di IG
 - Corsi di guida sicura su strada di livello medio o avanzato e rilasciare attestati di partecipazione con valutazioni di merito.
- **Istruttori di Guida Sicura Su Strada (IGSS)** che sono abilitati ad effettuare la seguente attività formativa:
 - a) in aree chiuse alla circolazione stradale (tranne la pista dei circuiti):
 - Avviamento alla guida del motociclo
 - Guida Sicura
 - b) in aree aperte alla circolazione stradale:
 - Corsi di Guida Sicura Su Strada di qualsiasi livello

Gli Istruttori di Guida Sicura Su Strada *non* sono abilitati a effettuare:



Settore Tecnico

- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica
 - Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di IG
- **Istruttori di Guida Fuoristrada (IGF)** che sono abilitati ad effettuare la seguente attività formative:
- a) in aree chiuse alla circolazione stradale:
- Avviamento alla guida del motociclo
 - Guida Sicura
 - Guida in sicurezza su impianti omologati
 - Supporto in affiancamento a tecnici sportivi federali in contesti formativi sportivi di base
- b) in aree aperte alla circolazione stradale:
- nessuna attività consentita
- Gli Istruttori di Guida Fuoristrada *non* sono abilitati a effettuare:
- Attività formativa a possessori di specifica licenza sportiva senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
 - Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
 - Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di IG
 - Corsi di guida su strada
- **Istruttori di Guida Veloce (IGV)** che sono abilitati ad effettuare le seguenti attività formative:
- a) in aree chiuse alla circolazione stradale (compresa la pista dei circuiti):
- Avviamento alla guida del motociclo Guida Sicura
 - Guida Veloce in sicurezza su impianti omologati
 - Supporto in affiancamento a tecnici sportivi federali in contesti formativi sportivi di base
- b) in aree aperte alla circolazione stradale:
- Corsi base di guida sicura, della durata massima di un giorno.
- Durante il corso, il programma didattico può essere destinato ad attività pratica su strada per un massimo di 1/3 del tempo, mentre la restante parte può essere composta per 2/3 da lezione teorica in aula oppure per 1/3 da teoria in aula ed il restante 1/3 da attività pratica in area privata. Un istruttore può dedicarsi contemporaneamente a massimo 3-4 persone.
- Gli Istruttori di Guida Veloce *non* sono abilitati a effettuare:
- Attività formativa a possessori di specifica licenza sportiva senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
 - Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica senza il coordinamento di un Tecnico Sportivo Federale
 - Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di IG
 - Corsi di guida sicura su strada di livello medio o avanzato e rilasciare attestati di partecipazione con valutazioni di merito.



Art.5 – Diritti delle Scuole di Motociclismo

5.1 Le Scuole di Motociclismo riconosciute hanno i seguenti diritti:

- **Diritto di fregiarsi della denominazione “Scuola Federale/Certificata di Motociclismo della Federazione Motociclistica Italiana”**
- **Diritto di utilizzare la propria denominazione, il proprio logo e il logo federale delle SdM previa approvazione ufficiale da parte del Settore Tecnico**
- **Diritto di avere il Certificato di Scuola di Motociclismo da rinnovare annualmente**
- **Diritto di ottenere ed esporre la Targa di Certificazione**

Art.6 – Doveri delle Scuole di Motociclismo

6.1 Le Scuole Federali di Motociclismo hanno i seguenti doveri:

- **Accettare di rispettare nello specifico il presente regolamento e in generale i regolamenti della FMI e del CONI**
- **Versare la quota annuale deliberata dal Consiglio federale su proposta del Settore Tecnico**
- **Sottoporsi ad eventuali controlli ispettivi periodici del Settore Tecnico**
- **Obbligo di riconsegna della Targa di Certificazione al Settore Tecnico e divieto di utilizzare la denominazione “Scuola di Motociclismo” in caso di revoca dello status per mancato versamento della quota annuale o per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari**